

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 23 luglio 2001**  
**che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione**

(2001/573/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(2)</sup>, istituisce un elenco di rifiuti pericolosi.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi rifiuto, non compreso nell'elenco di sostanze pericolose, che essi ritengono presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Diversi Stati membri hanno notificato rifiuti contenenti clorosilano, rifiuti contenenti silicone e materiali da costruzione contenenti amianto, chiedendo che l'elenco di rifiuti sia opportunamente aggiornato.
- (3) Per motivi di chiarezza, si dovrebbe espressamente indicare che solo le miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua e contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili non vanno considerate rifiuti pericolosi.

(4) La decisione 2000/532/CE dovrebbe essere opportunamente modificata.

(5) Le misure adottate dalla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(3)</sup>. Tali misure devono pertanto, ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, della direttiva 75/442/CEE essere adottate dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. NEYTS-UYTTEBROECK

<sup>(1)</sup> GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

<sup>(2)</sup> GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione 2001/119/CE (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come segue:

- 1) La voce 06 08 02, intitolata «rifiuti contenenti clorosilano», è sostituita dalla voce seguente:  
«06 08 02\*      rifiuti contenenti clorosilano pericoloso».
  - 2) La voce 07 02 16, intitolata «rifiuti contenenti silicone», è sostituita dalla voce seguente:  
«07 02 16\*      rifiuti contenenti silicone pericoloso  
07 02 17      rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16».
  - 3) La voce 17 06 05, intitolata «materiali da costruzione contenenti amianto», è sostituita dalla voce seguente:  
«17 06 05\*      materiali da costruzione contenenti amianto <sup>(1)</sup>»  
  
<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, gli Stati membri possono decidere di posticipare l'entrata in vigore di questa voce fino all'istituzione di idonee misure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da materiali da costruzione contenenti amianto. Tali misure sono istituite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti e sono adottate non oltre il 16 luglio 2002 (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
  - 4) La voce 19 08 09\*, intitolata «miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili», è sostituita dalla voce seguente:  
«19 08 09      miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili».
-